

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 48/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/802]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione, del 31 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Komagataella pastoris* (CBS 25376) e *Komagataella pastoris* (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) (titolare dell'autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH) ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Questa legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 263 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «264. **32018 R 1079**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 131).
265. **32018 R 1080**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 134).

⁽¹⁾ GU L 194 del 31.7.2018, pag. 131.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2018, pag. 134.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2018, pag. 137.

⁽⁴⁾ GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 23.

266. **32018 R 1081**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 137).
267. **32018 R 1090**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione, del 31 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Komagataella pastoris* (CBS 25376) e *Komagataella pastoris* (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) (titolare dell'autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH). (GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 23).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1079, (UE) 2018/1080, (UE) 2018/1081 e (UE) 2018/1090 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.